

SENTENZA

## [Cass. 17495/09 - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE SOMME TRANSAZIONE]

Cassazione civile sez. lav. , - 28/07/2009, n. 17495

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8689/2006 proposto da:

GRAZIANO TRASMISSIONI S.P.A., in persona del Legale rappresentante

prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RTPFTTA 22,

presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO,

giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU

BENEDETTA, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in

calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 423/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2005 R.G.N. 680/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2 009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato NICOLO' SCHITTONE per delega VESCI GERARDO;

udito l'Avvocato LELIO MARITATO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si chiede la cassazione pronuncia sugli appelli della Graziano Trasmissioni SpA e dell'Inps contro la decisione del Tribunale di Cuneo n. 96 del 2002, rispettivamente principale e incidentale, accogliendo in parte la prima impugnazione con riduzione a Euro 74.753,52 della somma pretesa dall'Inps in L. 717.952.484 a titolo di contributi omessi e azionata con ricorso per decreto ingiuntivo.

2. Rilevano nel giudizio di cassazione le seguenti questioni cosi risolte dalla Corte di appello di Torino: a) ai lavoratori dipendenti dalla Graziano Trasmissioni SpA erano state corrisposte somme, di importo diversificato per ciascuno di essi, in esecuzione di verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.10.1988, che faceva riferimento a controversia concernente l'incidenza della maggiorazione turni sugli istituti di retribuzione indiretta e l'importo della stessa maggiorazione lumi sulla mezz'ora di refezione, somme da assoggettare a contribuzione perchè non risultava un titolo diverso dal rapporto di lavoro giustificativo dell'erogazione; b) le sanzioni dovevano essere determinate esclusivamente in base alla [L. n. 662 del 1996](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2115927&idUnitaDoc=6497317&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

3. Il ricorso della Graziano Trasmissioni SpA si articola in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'[art. 378 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114107&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); resiste l'Inps con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. [1230](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828225&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [1965 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829464&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), e L. n. 153 del 1960, art. 12, unitamente a vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori trovassero titolo nel rapporto di lavoro e non nella transazione, escludendone la natura novativa rispetto ai crediti rivendicati sulla base di elementi inidonei a sorreggere tale conclusione, quali la circostanza che a ciascun lavoratore fossero state corrisposte somme diverse, proporzionate all'entità delle pretese di ciascuno, e che non fosse emerso un titolo diverso dal rapporto di lavoro giustificativo dell'erogazione, mentre nessuna prova del credito contributivo forniva il verbale di accertamento dell'Inps.

2. La Corte giudica il motivo è fondato.

3. Sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parli del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (vedi Cass. n. 3122/2003).

La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla [L. n. 153 del 1969, art. 12](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, [Cass. 15 maggio 1993, n. 5547](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1123911&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); [13 aprile 1999, n. 3630](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1294013&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

4. Pertanto, così come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. [Cass. n. 2795/1999](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1297004&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); n. 4821/1999), così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi (effetti riflessi che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.

5. Dal complesso di questi principi discende che le somme pagate a titolo di transazione "dipendono" da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, cosicchè non si giustificano le distinzioni, ricorrenti, invero, in molte sentenze di questa Corte, sia tra transazioni novative (che implicherebbero la sostituzione del rapporto di lavoro con altro diverso rapporto giuridico) e non (cfr. Cass. n. 4811/1999), sia tra transazioni aventi la finalità di eliminare la res dubia (le somme in tal caso sarebbero imponibili) e transazioni dirette ad evitare il rischio della lite stessa senza contenere riconoscimenti del diritto del dipendente, nel qual caso le somme non sarebbero imponibili ([Cass. n. 7552/1999](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1294884&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)). La funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'[art. 1965 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829464&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicchè la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia.

D'altra parte, un esame attento degli orientamenti della giurisprudenza della Corte che recano la distinzione tra transazione novativa e non rende palese l'intento di utilizzarla a fini del tutto diversi.

Si dice, infatti, che non è novativa (estinzione del precedente rapporto e sostituzione con altro incompatibile), ma semplice, o conservativa, quella nella quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto ed a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium (vedi Cass. n. 13717 del 2006; n. 6663 del 2002).

Il senso complessivo degli orientamenti richiamati è, in definitiva, che nella stessa transazione, e in tutte le circostanze del caso concreto, può ben rinvenirsi, anche a mezzo di presunzioni, la prova del credito contributivo dell'Inps in relazione a somme che il lavoratore aveva diritto di percepire in dipendenza del rapporto di lavoro, sia che l'inps lo faccia valere ricostruendolo autonomamente, sia che lo limiti all'importo della transazione.

6. Alla stregua dei precisati principi di diritto (già enunciati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare, con le [sentenze n. 17670 del 2007](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1635681&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e n. 6607 del 2004), il ricorso va accolto perché il giudice del merito ha desunto la prova del credito contributivo dell'Inps dal mero fatto che fosse intervenuto un contratto di transazione in materia di crediti di lavoro. Ne ha, infatti, esaminato l'oggetto (rivendicazioni certamente di natura retribuiva avanzate dai dipendenti) e, senza individuare alcun elemento specifico, interno al contratto di transazione ovvero risultante da altri fatti, che comprovasse la sussistenza dei crediti rivendicati dai dipendenti, ha ritenuto in sostanza che siccome la transazione era intervenuta in materia di crediti di lavoro questo fosse sufficiente per fondare l'obbligazione contributiva del datore di lavoro.

L'errore di diritto è consistito, perciò, nel ritenere, sulla base di una inconsistente distinzione tra transazione novativa e non, che le somme erogate in esecuzione di un contratto di transazione, concluso a definizione di una vertenza retributiva, siano in ogni caso assoggettate a contribuzione. Questo errore si è tradotto in vizio di attività, avendo omesso il giudice del merito di verificare se vi fossero elementi, anche presuntivi, per ritenere che i dipendenti avessero rinunciato a crediti in tutto o in parte realmente sussistenti, sui quali, indipendentemente dalla transazione, era dovuta la contrattazione. Per l'istituto di previdenza la transazione in materia di crediti di lavoro è res inter alios acta; peraltro, l'evento della sua conclusione costituisce sollecitazione alla verifica di omissioni contributive ed indizio della loro esistenza, ma non incide sull'onere di provarne l’esistenza, neppure nel caso in cui l'ente pubblico calcoli la contribuzione sulle sole somme corrisposte in esecuzione della transazione.

7. In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Genova, che provvederà agli accertamenti sopra indicati in applicazione del seguente principio di diritto: "Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti della [L. n. 153 del 1969, art. 12](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), - nel testo anteriore alla sostituzione operata dal [D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), - dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, l'Inps è abilitato ad azionare il credilo contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui si è inserito”.

Il giudice del rinvio è incaricato anche di regolare le spese del giudizio di cassazione.

8. Nella decisione di accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame degli altri due motivi, che pongono entrambi la questione, subordinata all'esito dell'accertamento in ordine all'an e quantum del credito contributivo, dell'ammontare delle sanzioni e somme aggiuntive.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009

ORIENTAMENTO LOCALE

## [INEFFICACIA TRANSAZIONE: indennità sost. preavviso]

**Corte appello Bolzano , 25/10/2018, n. 36**

|  |  |
| --- | --- |
| Rito: | **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE** |
| Materia: | **Previdenza obbligatoria (Prestazione)** |
| Oggetto: | **Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria** |

﻿…

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:

'con la presente controversia la ricorrente società Würth s.r.l. domanda l'accertamento dell'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo INPS n. (omissis) dd. 25.3.2014 e dell'insussistenza delle irregolarità e violazioni ivi dedotte'. L'adito Tribunale di Bolzano in veste di Giudice del lavoro con la sentenza n. 115/16 del 10.5.2016, rilevato che con il verbale opposto 'l'INPS ha ritenuto di assoggettare a contribuzione le somme astrattamente spettanti a titolo di indennità di mancato preavviso ai lavoratori elencati nell'allegato al verbale ispettivo, licenziati dalla società Würth in esito a procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale definita con verbale di chiusura di esame congiunto della procedura di mobilità in data 15.3.2013' e che 'dalle concordanti deduzioni delle parti, dal verbale di accertamento ispettivo, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e in particolare dalla ricorrente sub nn. da 1 a 185 risulta che i lavoratori licenziati hanno sottoscritto nella maggior parte dei casi un verbale di conciliazione presso la Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano e in taluni casi in sede giudiziale con il quale i lavoratori medesimi hanno dichiarato di accettare il licenziamento irrogato e il collocamento in mobilità, hanno accettato una somma erogata dalla società ricorrente a titolo di incentivo all'esodo e hanno rinunciato a qualsiasi impugnazione o richiesta di indennizzo riferibile al collocamento in mobilità, al licenziamento e al mancato svolgimento del periodo di preavviso', statuiva che la rinuncia dei lavoratori all'indennità di preavviso era inopponibile all'INPS e che l'espressione usata dall'[art. 12 della legge n. 153/1969](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) per indicare la retribuzione imponibile, 'tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…', era da intendere nel senso di 'tutto ciò che ha diritto di ricevere'. Osservava dunque che era fondato l'assunto dell'INPS di assoggettabilità alla contribuzione dell'indennità di preavviso alla quale i lavoratori licenziati dalla società ricorrente avevano rinunciato con i verbali di conciliazione in atti.

Il primo giudice, ritenuta 'fondata la doglianza della ricorrente relativa al lavoratore Gi. An. Ro. incontestatamente licenziato in data 4.3.2013 per superamento del periodo di comporto, riconoscendo lo stesso Istituto convenuto che in relazione a tale lavoratore la ricorrente ha erogato l'indennità di preavviso assoggettandola a contribuzione', accertava l'illegittimità del verbale ispettivo limitatamente alla pretesa contributiva relativa all'indennità sostitutiva del preavviso spettante a Gi. An. Ro. e rigettava per il resto la domanda della soc. Würth.

In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Istituto, il giudice condannava la ricorrente al pagamento in favore di questi dell'importo di euro 316.710,00 (equivalente all'importo di euro 317.637,00 – l'importo di euro 927,00 enunciato nel conteggio dd. 18.1.2016 prodotto dall'INPS per contributi relativi al lavoratore Gi. An. Ro. ) nonché al pagamento dell'importo di euro 111.504,00 (esposto nel verbale ispettivo per somme aggiuntive – euro 283,00 enunciato dall'INPS nel citato conteggio per somme aggiuntive relative al medesimo lavoratore), oltre alle somme aggiuntive maturate successivamente alla data del 25.03.2014 del verbale ispettivo sino al saldo.

La sentenza poneva infine a carico della soc. Würth le spese processuali. Avverso la sentenza interponeva appello la soc. Würth con ricorso dep. il 17.06.2016, in cui criticava l'interpretazione del giudice di prime cure circa l'assoggettabilità a contribuzione delle indennità sostitutive del preavviso cui i lavoratori avevano rinunciato. Osservava la società impugnante, in particolare, che la transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore era improduttiva di effetti nei confronti dell'ente previdenziale solo con riguardo ai diritti già acquisiti dai lavoratori, ai quali essi avevano deciso di rinunciare, mentre in relazione ad un diritto mai sorto in capo ad essi alcun obbligo contributivo del datore di lavoro poteva sorgere. Rilevava altresì che [ex art. 6 del d.lgs. 314 del 1997](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) erano escluse dalla base imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione traeva origine dalla predetta cessazione. Deduceva, poi, la soc. Würth che la non assoggettabilità degli importi erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo del lavoratore era connessa all'esigenza di impedire una duplicazione contributiva per il medesimo periodo, tenuto conto che il periodo di mobilità era utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico per effetto dei contributi figurativi accreditati d'ufficio dall'INPS in aggiunta a quelli versati dal datore di lavoro. L'appellante criticava le argomentazioni del primo giudice a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado con riferimento all'[art. 53 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843254&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true). Evidenziate le proprie critiche alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alle posizioni di alcuni lavoratori, la società appellante si doleva, infine, del mancato accoglimento della propria eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna svolta dall'INPS, in quanto svolta nell'ambito del promosso giudizio di accertamento negativo. L'impugnante formulava le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva per resistere l'INPS con memoria dep. il 14.09.2016.

Con provvedimento del Presidente della Sezione dd. 21.12.2017 veniva designato relatore il Consigliere dott. ssa Claudia Montagnoli.

Con successivo provvedimento del 7.06.2018 l'udienza per la lettura del dispositivo, fissata per il 7.11.2018, veniva anticipata al 26.09.2018. All'udienza del 10.10.2018 la Corte definiva la causa come da dispositivo in calce riportato, di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'impugnazione si profila infondata. Che la transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore sia improduttiva di effetti nei confronti dell'ente previdenziale non è posto in dubbio dalla società Würth, odierna impugnante, per la quale, tuttavia, tale principio si applicherebbe solo riguardo a 'quei diritti già acquisiti dal lavoratore e ai quali quest'ultimo, nell'ambito dell'accordo transattivo, abbia deciso di rinunciare' (v. ricorso in appello, pag. 10).

Nella specie, sostiene dunque la soc. Würth, il diritto all'indennità di preavviso non sarebbe mai sorto in capo ai lavoratori di cui trattasi - stante la loro adesione alla procedura di mobilità sottoscritta con le OO.SS. e la loro rinuncia, a fronte della corresponsione di una somma a titolo di incentivo all'esodo, all'indennità di preavviso e ad ogni altro emolumento connesso con l'intercorso rapporto di lavoro, salvo il TFR e le altre competenze di fine rapporto - sicchè non potrebbe ritenersi assoggettato a contribuzione un importo, il cui diritto 'non è mai entrato a far parte del patrimonio dei lavoratori medesimi' (ricorso in appello, pag. 7).

La tesi non appare condivisibile.

La soc. Würth ha licenziato i lavoratori elencati nell'allegato al verbale di accertamento del 25.03.2014 n. (omissis)/DDL in atti (doc. 1 dell'INPS) nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli [artt. 4](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2109618&idUnitaDoc=6430251&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [24 legge 223/1991](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2109618&idUnitaDoc=6430331&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true). Diversamente da quanto afferma l'impugnante, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità per mancato preavviso sia sorto con l'intimazione dei licenziamenti (v. sub docc. 528 e ss. dell'INPS le lettere recanti l'oggetto 'comunicazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale') ai sensi dell'art. 2118 cc e dell'art. 4 co. 9° legge 223/1991. Quest'ultimo, nello stabilire che il datore di lavoro, esaurite le procedure per la messa in mobilità dei lavoratori individuati in base ai criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, deve comunicare a tali lavoratori il recesso 'nel rispetto dei termini di preavviso', non fa altro che applicare il principio generale posto dall'art. 2118, co. 1° cc, essendo la fattispecie contemplata equiparabile a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (v. [Cassazione civile, sez. lav., 21/06/1997, n. 5570](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1248005&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), secondo cui la norma in questione 'svolge la funzione del preavviso di licenziamento analogamente alla fattispecie di recesso disciplinata dall'[art. 2118 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)'); con la conseguenza che il datore di lavoro, se non vuole utilizzare il periodo di preavviso lavorato, ai sensi del co. 2° del medesimo art. 2118, è tenuto a corrispondere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per tale periodo, dato che il suo mancato rispetto determina il sorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità (Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2000, n. 3271).

Ciò considerato, si deve rilevare che con la dichiarazione contenuta nei verbali di conciliazione in sede sindacale di '…rinuncia a qualsiasi impugnativa e/o richiesta risarcitoria e di indennizzo collegata e riferibile al suo collocamento in mobilità nonché per ogni motivo e/o ragione da riferirsi direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro e per il mancato svolgimento dell'intero periodo di preavviso' (v. sub doc. 364 dell'INPS p.es. il verbale a firma della sig.ra Ma. Cr. Ag. Ri. ; in termini sostanzialmente identici sono formulati gli altri verbali) i lavoratori hanno rinunciato a un diritto, in quel momento già acquisito, alla prosecuzione del rapporto lavorativo con tutte le connesse obbligazioni sino al termine del periodo di preavviso.

Al caso di specie risulta, pertanto, applicabile l'insegnamento della Corte di legittimità espresso nelle pronunce citate dal primo giudice in ordine all'estraneità della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo:

- Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2014, n. 2642: 'In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'[art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. (Fattispecie relativa a obbligo contributivo previdenziale per le somme dovute dal datore al lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo a quello dell'effettiva reintegra, rispetto alle quali era intervenuta transazione tra il lavoratore e di datore di lavoro)';

- Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2012, n. 6001: 'In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali fondamentali, l'ente previdenziale è legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro e non contestata dal lavoratore, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica.

Ne consegue che l'[art. 1 del d.l. n. 338 del 1989](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1805960&idUnitaDoc=5612745&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), conv. in [legge n. 389 del 1989](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2105778&idUnitaDoc=6402309&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), sancendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore';

- Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2007, (ud. 13/06/2007, dep.13/08/2007), n. 17670 (in motiv.): '…la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacchè alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti (Cass. 3 marzo 2003 n. 3122, 9 aprile 2003[n. 5534](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1447306&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

La totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla [L. n. 153 del 1969, art. 12,](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti. Restando quindi l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione (v. anche Cass. 3 marzo 2004 n. 6607), la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente doveva essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo.';

- Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2003, n. 3122: 'La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti.

Pertanto, attesa l'autonomia tra i due rapporti, la transazione suddetta non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l'Inps fa valere il credito contributivo'.

Parimenti inopponibile all'INPS sarebbe, in ogni caso, anche la rinuncia ad un diritto del lavoratore non ancora acquisito nel patrimonio del rinunciante, come la soc. Würth pretenderebbe di qualificare l'indennità per mancato preavviso spettante ai lavoratori licenziati.

La conciliazione, infatti, non può riguardare diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del prestatore di lavoro, venendo in tal caso la rinuncia del lavoratore ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in via inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, con conseguente sua nullità a norma dell'art. 1418 cc o invalidità o inefficacia a norma dell'art. 2077 cc. (Cassazione civile, sez. lav., 08/11/2001, n. 13834).

In termini:

- Cassazione civile, sez. lav., 14/12/1998, n. 12548: 'La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'[art. 1418 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828563&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'[art. 2113 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829689&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti';

- [Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2006, n. 12561](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1573698&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true): 'Riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell'[art. 2113 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829689&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), l'annullabilità dell'atto di disposizione, ma non la sua nullità. Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo. (Principio applicato dalla S.C. in controversia in cui la decisione di merito, concernente conciliazione giudiziale con rinuncia dei lavoratori ai diritti e all'azione inerenti a presunta intermediazione di manodopera, non era stata adeguatamente censurata non essendo stato dedotto, neanche in sede di legittimità, che l'azione dei lavoratori fosse diretta a far valere la nullità di un atto di disposizione di diritti non ancora maturati e comunque non essendo stato fatto valere lo specifico principio di diritto in base a cui può dedursi in determinate situazioni la nullità e non la semplice annullabilità)';

- [Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2011, n. 18405](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3118771&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true): 'In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro'.

- [Cassazione civile, sez. lav., 12/08/2016, n. 17098](#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=5129491&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (in motiv.):

'…in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'[art. 2113 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829689&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'[art. 1418 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828563&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'[art. 2077 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829634&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (vedi Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846;

Cass. 28 dicembre 1983 n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529;

[Cass. 19 gennaio 1999 n. 477](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1295519&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) nonchè [Cass. 26 marzo 2012, n. 4811](#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=3184602&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).'. Perde così consistenza l'argomento dell'impugnante basato sull'assunto per cui il diritto all'indennità per mancato preavviso non era ancora sorto in capo ai lavoratori al momento della firma degli accordi transattivi.

Si rivelerebbe infatti nullo, in forza dei dei principi sopra richiamati, l'accordo volto ad incidere per il futuro sull'obbligazione contributiva del datore di lavoro, posto che esso risulterebbe diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge.

2.

La soc. Würth argomenta che devono considerarsi esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale tutte quelle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, come prevederebbe l'[art. 6 del d.lgs. 314/1997](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e come desumibile da [Cassazione civile, sez. trib., 20/02/2009, n. 4164](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1722842&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per cui le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso 'sono soggette all'aliquota agevolata prevista dall'[art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768437&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) per gli incentivi all'esodo dei dipendenti, qualora siano assimilabili a tali incentivi, in quanto corrisposte in base agli accordi stipulati in sede di risoluzione consensuale ad efficacia differita del rapporto di lavoro e, quindi, non assolvano la finalità che è propria dell'indennità sostitutiva del preavviso, di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dell'esercizio del diritto unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro'.

A tale fattispecie sarebbe riconducibile, ad avviso della società impugnante, l'indennità sostitutiva del preavviso oggetto di rinuncia da parte dei lavoratori licenziati, avendo essi espressamente accettato la risoluzione del rapporto 'quale adesione volontaria alla procedura di mobilità sottoscritta con le OO.SS. optando per la non prosecuzione del rapporto di lavoro a fronte della disponibilità della società ad incentivare il suo esodo' (come si legge nelle premesse dei verbali di conciliazione in atti;

alcuni di questi contengono la analoga previsione per cui: '2.

Al fine di favorire l'esodo e quindi la cessazione del rapporto di lavoro la Società offre al sig. ….una somma da qualificarsi come incentivo all'esodo che forfetariamente si quantifica in …' come ad es. quello firmato dal sig. An. Ma. Al. prodotto sub doc. 13 della soc. Wuerth). L'impostazione dell'appellante non è fondata, posto che essa tralascia di considerare il disposto di cui all'[art. 12 della legge 153/1969](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (sostituito dall'[art. 6 co. 1° del d.lgs. 314/1997](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)), il quale in tema di 'Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi' dispone al co. 4° che: '4. Sono esclusi dalla base imponibile: (…) b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;' e al co. 5° che 'L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa'.

La norma citata è dunque chiara nel prevedere l'assoggettamento dell'indennità per preavviso non lavorato a contribuzione previdenziale ('…fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso'), il quale ha causa nella natura retributiva della erogazione (v. [Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2004, n. 2931](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1485019&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

Non è poi fondato l'assunto dell'impugnante che nel caso di specie l'indennità sostitutiva del preavviso, anziché assolvere la finalità sua propria 'di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro a causa dell'esercizio del diritto unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro' ([Cassazione civile, sez. trib., 17/12/2004, n. 23479](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1522172&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)), risponderebbe alla finalità di incentivo all'esodo, con conseguente sua esenzione dalla contribuzione previdenziale, come chiarito nelle circolari INPS 14/1982 e 170/1990.

Infatti, solo ove fosse dimostrato che tale indennità abbia avuto realmente la natura di una somma incentivante l'esodo, potrebbe applicarsi il principio affermato da [Cassazione civile, sez. trib., 20/02/2009, n. 4164](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1722842&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true). Senonchè a tale ricostruzione osta il fatto che la società Würth ha pacificamente erogato ai lavoratori licenziati determinate somme a titolo di incentivo all'esodo. Nei verbali di conciliazione in atti si da significativamente atto che 'al fine di favorire l'esodo e quindi la cessazione del rapporto di lavoro, la Società offre alla Sig.ra Ma. Cr. Ag. Ri. una somma da qualificarsi come incentivo all'esodo che forfetariamente si quantifica in € …' (così recita il punto 2 della conciliazione sottoscritta dalla sig.ra Ag. Ri. ; conforme è quella a firma del sig. An. Ma. Al. ; clausole analoghe sono contenute negli altri verbali di conciliazione), mentre la medesima funzione le parti non hanno attribuito all'indennità di preavviso. Considerato poi che, diversamente dal menzionato incentivo, l'indennità di preavviso non è stata erogata, bensì rinunciata dai lavoratori nell'ambito dell'accordo transattivo, non vi è spazio alcuno per poterla considerare analogicamente come componente dell'incentivo all'esodo, il quale costituisce la controprestazione per il consenso del lavoratore all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Sostiene poi la soc. Würth che, ammettendo l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di preavviso, benchè non corrisposta, si configurerebbe un'inammissibile ipotesi di doppia contribuzione, posto che, essendo riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo in cui i lavoratori godono dell'indennità di mobilità, 'per il corrispondente periodo di preavviso, decorrente dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, verrebbero accreditati sia i contributi effettivamente versati dal datore di lavoro, sia la contribuzione figurativa accreditata dall'ente previdenziale'.

Il rilievo è infondato. L'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento è stata assoggettata a contribuzione, ai fini previdenziali, in forza del citato [art. 12 l. 153/1969](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), mentre era espressamente esclusa dalla retribuzione imponibile per effetto dell'[art. 27 d.P.R. 797/1955](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1942973&idUnitaDoc=5947058&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

Il legislatore del 1969, dunque, fa salva l'imponibilità dell'indennità in parola, senza prevedere esoneri in dipendenza dell'accredito di contributi dovuti ad altro titolo. Laddove, invece, si è voluto tenere conto di altri contributi eventualmente versati al lavoratore lo si è espressamente stabilito: ad es. l'art. 18, co. 4° legge 300/1970, nella sua nuova ed attualmente vigente formulazione introdotta dalla [l. 92/2012, art. 1,](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3262694&idUnitaDoc=11061213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) prescrive che il giudice nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e 'il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative.', mentre prima delle modifiche introdotte dalla [l. 92/2012](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3262694&idUnitaDoc=11061211&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) la norma prevedeva la condanna del datore di lavoro 'al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione'.

4.

Va disattesa anche la censura mossa con riguardo alla delineata incostituzionalità della imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso non percepita in relazione all'[art. 53 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843254&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

La soc. Würth fa valere che l'imposizione di contributi previdenziali relativi ad emolumenti di natura indennitaria mai entrati a far parte del patrimonio dell'avente diritto – e dunque non espressivi di capacità contributiva - contrasterebbe con il principio sancito dal citato [art. 53 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843254&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), il quale sarebbe estensibile anche ai contributi previdenziali, avendo la Suprema Corte con la pronuncia n. 20845/2011 confermato la natura tributaria dei medesimi. Innazitutto è da porre in dubbio l'attinenza dei contributi previdenziali richiesti alla soc. Würth con l'imposizione tributaria 'della quale peraltro difettano i requisiti (doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante)' (argomento tratto da Corte Costituzionale, 04/03/2008, n. 47;

appare altresì utile richiamare Corte Costituzionale, 13/07/2016, n. 173, la quale, nell'affrontare una questione in tema del contributo di solidarietà di cui all'[art. 1 co. 590 della l. 147/2013](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4042784&idUnitaDoc=33725213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), ne ha escluso la natura di tributo 'non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'Inps e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali — anziché versarlo all'Er. in qualità di sostituti di imposta — lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endoprevidenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti 'esodati' con argomenti, quindi, spendibili anche in relazione all'odierna fattispecie).

Se anche si volesse ritenere che il tema qui dibattuto rientri nell'ambito di copertura dell'[art. 53 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843254&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), dovrebbe rilevarsi che il criterio della 'capacità contributiva' di cui all'articolo citato, non va riferito al lavoratore, che in effetti non ha percepito l'indennità sostitutiva del preavviso avendovi rinunciato, bensì al datore di lavoro, tenuto ad assolvere l'obbligazione contributiva.

Ciò posto non appare manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di considerare come indice di capacità contributiva la disponibilità da parte del datore di lavoro delle somme corrispondenti alle indennità di mancato preavviso non versate, con la conseguenza che il collegamento tra imposizione e disponibilità di dette somme non è palesemente arbitrario. E' pertinente, comunque, il riferimento, ai fini del corretto bilanciamento tra beni costituzionalmente garantiti, all'[art. 38 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843223&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), attesa la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce precipuo connotato del sistema previdenziale.

Le modalità di attuazione del principio sancito dall'[art. 38 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843223&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) competono alla discrezionalità del legislatore, nella quale rientrano le mutevoli scelte politiche che via via orientano la disciplina del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile.

In ogni caso la finalità imposta dal parametro costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale offre sufficiente giustificazione all'obbligazione contributiva di cui si discute.

5.

Le pagg. 21 e 22 dell'atto di impugnazione sono dalla soc. Wuerth dedicate alle censure afferenti 'Ca. particolari' di alcuni lavoratori, rispetto ai quali erroneamente –secondo la tesi dell'appellante - il primo giudice avrebbe concluso per la fondatezza della pretesa contributiva.

In particolare, con riferimento ai dipendenti Fa. Ni., Migliadè Ga. e Sa. Do., la soc. Wuerth fa valere che 'non è neppure configurabile un mancato preavviso' avendo gli stessi 'concordato la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato in rapporto di agenzia plurimandato' con 'prosecuzione del rapporto di lavoro con Wuerth srl benchè in forma diversa e non sussistendo, quindi, alcun disagio connesso con il reperimento di altra occupazione'.

La critica deve essere disattesa.

Al punto 2 del verbale di conciliazione sotoscritto dal sig. Fa. si legge che: 'il Sig. Ni. Fa. accetta il licenziamento irrogato e di cui alle premesse, con rinuncia all'impugnazione dello stesso; per parte sua Würth srl accetta la rinuncia formulata dal dipendente.

Le parti concordano altresì che una diversa modalità lavorativa potrebbe permettere al lavoratore di meglio sfruttare le proprie attitudini ed il proprio estro nell'attività della vendita…'; al punto 3 che '…il rapporto di lavoro dipendente deve ritenersi cessato alla data del 23-01- 2013, con rinuncia allo svolgimento del periodo di preavviso previsto dal CCNL e rinuncia di ambo le parti alla richiesta di ogni beneficio economico collegato alla predetta rinuncia (indennità sostitutiva del preavviso) …'; al punto 11 che '…il Sig. Ni. Fa. stipulerà separatamente un contratto di agenzia plurimandatario ed a tal fine il Sig. Ni. Fa. accetta tale collaborazione ritenendola non collegata al contratto di lavoro subordinato con data di cessazione al 23-01-2013…' (docc. 379-381 dell'appellante). Analoghe sono le clausole contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti dai sigg.ri Migliadè Ga. e Sa. Do. (v. docc. 625- 627 e 799- 801 della soc. Wuerth) Come gli altri colleghi, anche in capo ai sig.ri Fa. Ni., Migliadè Ga. e Sa. Do. il diritto alla percezione dell'indennità per mancato preavviso è sorto già con l'intimazione dei licenziamenti di cui alla lettera del 23.1.2013.

Il fatto che nei verbali di conciliazione detti lavoratori abbiano accettato di rinunciare a tale emolumento a fronte della instaurazione di rapporti di agenzia con la soc. Wuerth (v. i cit. docc. nn. 379- 381, 625- 627, 799-801) – anziché, come gli altri dipendenti, a fronte del pagamento di un importo a titolo di incentivo all'esodo - non incide sul già sopra esaminato principio, per il quale la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS.

A confutazione dell'osservazione dell'impugnante, per cui alcun disagio connesso con il reperimento di altra occupazione avrebbero patito i tre lavoratori, basta richiamare la condivisibile argomentazione del primo giudice, il quale ha sul punto chiarito che 'il disagio connesso al reperimento di altra occupazione costituisce soltanto la ratio dell'istituto del preavviso e dell'indennità sostituitva dello stesso, ma non integra un presupposto per il conseguimento di tale emolumento, il diritto alla percezione del quale deriva dal mero fatto del recesso in tronco dal rapporto in difetto di giusta causa, com'è chiaramente implicato dall'inequivocabile tenore dell'[art. 2118 secono comma c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)' (v. sent., pag. 10).

A tale proposito merita, peraltro, di essere richiamata la dichiarazione testimoniale resa al Giudice del lavoro dall'ispettore INPS Ma. Fr. (v. udienza del 12.01.2016), la quale, rispondendo al cap.

14) della memoria difensiva di primo grado dell'Istituto appellato, ha dichiarato che i rapporti di lavoro autonomo dei sig.ri Fa. Ni., Migliadè Ga. e Sa. Do. sono iniziati non contestualmente alla cessazione, in data 23.1.2013, dei rapporti di lavoro subordinato, ma in date successive, ovvero il 14.03.2013, il 17.07.2013 ed il 7.03.2013, come indicato nel capitolo di prova.

Anche sotto tale profilo l'assunto della soc. Wuerth risulta privo di fondamento. Riguardo ai dipendenti Ce. Pa., Ce. Cl., Pi. Pi. Al., Tr. Do. la soc. Wuerth ricorda che essi 'hanno conciliato in sede giudiziale le controversie da essi proposte innanzi alla magistratura del lavoro, definendo ogni loro ragione di credito e dichiarando di non avere null'altro da pretendere da Wuerth s.r.l.'. Come già evidenziato dal primo giudice, la rinuncia – esplicita (quella dei sig.ri Ce. e Pi.) o implicita (quella del sig. Tr.) - all'indennità di preavviso contenuta nei verbali di conciliazione giudiziale in atti (docc. 180, 182, 724, 726, 910 e 912 dell'appellante), relativi a procedimenti cui l'INPS non ha partecipato, non è opponibile a quest'ultimo, valendo i medesimi principi già sopra richiamati in tema di autonomia dei rapporti di lavoro e previdenziale. Né l'impugnante ha addotto argomenti utili a differenziare la posizione dei tre lavoratori che hanno definito con conciliazioni giudiziali le controversie instaurate nei confronti della datrice di lavoro rispetto a quelle degli altri lavoratori, che hanno firmato i verbali di conciliazione presso la Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. Quanto, infine, al dipendente La Mo. Er., l'impugnante deduce di vantare un credito nei sui confronti 'per fatti che costituivano giusta causa di licenziamento', dell'ammontare di euro 19.433,31 che egli si era impegnato a restituire con rate mensili di euro 400,00 ciascuna, dichiarando altresì di 'non avere nulla a pretendere da Wuerth s.r.l. anche riguardo l'indennità di mancato preavviso'.

La censura tralascia di prendere posizione in ordine a quanto sul punto argomentato nell'appellata sentenza, in cui si legge che 'dalla documentazione in atti (docc. 488 e 490 ricorr.) risulta che il lavoratore è stato licenziato per soppressione del posto di lavoro e non per giusta causa con lettera del 17.7.2012 con decorrenza dalla data di ricezione della lettera e che nel verbale di conciliazione, pur dandosi atto che il lavoratore si è appropriato della somma di euro 23.534,00 e che 'la Würth ritiene che sia venuto meno il rapporto di fiducia che è posto alla base del rapporto di lavoro', si afferma che conseguentemente la Würth ha provveduto 'al licenziamento per giusta causa con preavviso con lettera del 12.7.2012' e si conviene al punto 1 l'esonero del lavoratore dallo svolgimento del periodo di preavviso'.

Non lasciano, infatti, alcun dubbio le pattuizioni di cui al punto 1 del citato verbale conciliazione (doc. 488 della soc. Wuerth), per cui 'con riferimento all'accordo sindacale indicato in premessa ed a seguito di esplicita richiesta del sig. Er. La Mo., la Würth s.r.l. collocherà il sig. Er. La Mo. in mobilità con decorrenza dal 18.7.2012.

Il sig. Er. La Mo. accetta il licenziamento irrogato ed il collocamento in mobilità come poc'anzi indicato senza nulla eccepire e/o contestare' ed al punto 3, ove il sig.

La Mo. '…rinuncia a qualsiasi impugnativa e/o richiesta risarcitoria e di indnenizzo collegata e riferibile al Suo collocamento in mobilità nonché per il licenziamento erogato con lettera del 17-07-2012 nonché per ogni motivo e/o ragione da riferirsi direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro e per il mancato svolgimento dell'intero periodo di preavviso …'. Convincente è di dunque la conclusione tratta dal primo giudice, per la quale il licenziamento del sig.

La Mo. non è qualificabile come licenziamento in tronco, bensì come licenziamento con preavviso, con la conseguenza che la rinuncia espressa al punto 4 del verbale di conciliazione ('il signor Er. La Mo. dichiara … di rinunciare nei confronti della Wuerth srl … eventuale indennità sostitutiva del preavviso') si riferise ad un diritto maturato dal lavoratore valendo così le considerazioni già svolte circa la sua inopponibilità all'INPS.

6.

La soc. Würth, infine, ripropone l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'INPS, con cui questi ha chiesto la sua condanna al pagamento delle somme indicate come dovute a titolo di contributi nel verbale ispettivo.

In particolare l'impugnante fa valere che 'il potere impositivo dell'ente previdenziale si realizza mediante emissione di ordinanza-ingiunzione (per i fatti avvenuti sino al 31.12.2000) o altri atti impositivi (es.: iscrizione a ruolo, avviso di addebito), cui la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano va inevitabilmente a sovrapporsi', osservando altresì che, avendo l'opponente introdotto un'azione di accertamento negativo 'solo all'esito della stessa l'INPS potrà attivarsi per la riscossione del proprio credito, con atti autonomamenyte impugnabili (es. avviso di addebito)' (v. atto di appello, pagg. 22 e ss.).

Il motivo è infondato. [Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2015, n. 12333](#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=4634554&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), in tema di opposizione a cartella esattoriale, ha spiegato che 'per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato. Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale.

Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, governata dalle regole di cui al [D.Lgs. n. 46 del 1999](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803751&idUnitaDoc=5574241&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede giudiziale.

In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ([art. 633 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114437&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [art. 644 cod. proc. civ.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114448&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario ([art. 645 cod. proc. civ.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114449&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso'.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'iscrizione a ruolo è dunque solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie, come avvenuto nella fattispecie per il tramite di apposita domanda riconvenzionale a seguito di richiesta della soc. Würth di accertamento negativo dell'omissione contributiva accertata con l'opposto verbale ispettivo (in tal senso v. [Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2010 n. 18269](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=450894&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per cui:

'…come sancisce testualmente lo stesso art. 24, comma 3, allorche' l'iniziativa giudiziaria e' assunta dal debitore mediante opposizione all'accertamento, puo' ben formarsi un titolo esecutivo giudiziale, naturalmente all'esito di domanda giudiziale esperita in via riconvenzionale dall'ente previdenziale convenuto, situazione questa non dissimile nella sostanza dall'opposizione a cartella esattoriale mediante contestazione del merito della pretesa creditoria (che si differenzia soltanto per l'onere di rispettare il termine perentorio prescritto per tale contestazione:

vedi Cass. 1 luglio 2008, n. 17978), concretando anch'essa azione di accertamento negativo (vedi [Cass. 6 novembre 2009, n. 23600](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1719245&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).'). Sostenere che il sistema di riscossione dei crediti previdenziali, mediante iscrizione a ruolo o avviso di addebito, sia l'unico strumento utilizzabile dagli enti previdenziali, a garanzia della celere soddisfazione dei propri crediti, negando loro la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie, non sarebbe del resto conforme all'[art. 24 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843191&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) ([Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2014, n. 18007](#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=4270586&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

7. L'appello deve essere così disatteso, con le sequele di legge del raddoppio del contributo unificato e della condanna dell'appellante alla rifusione all'appellato delle ulteriori spese del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla soc. Würth s.r.l. nei confronti dell'INPS, avverso la 115/16 del 10.05.2016 del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

disattende l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di lite, liquidate in euro 4.180,00 per la fase di studio, euro 2.430,00 per quella introduttiva ed euro 6.950,00 per quella decisionale nonché euro 2.034,00 per spese generali, complessivamente quindi in euro 15.594,00, oltre cap ed iva sulle poste soggette;

dà atto che sotto il profilo della soccombenza sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- quater dell['art. 13 d.P.R. 115/200](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6027980&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)2, inserito con l['art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 22](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948278&idUnitaDoc=20122792&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)8, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Bolzano, cosi deciso il 10 ottobre 2018

Il Presidente Dott. Johann Pichler

Il consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli Il Funzionario Giudiziario Ru. Pe.

ORIENTAMENTO LOCALE

## [INEFFICACIA TRANSAZIONE: indennità sost. preavviso]

**Tribunale Siena , 13/11/2018, n. 326**

|  |  |
| --- | --- |
| Rito: | **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE** |
| Materia: | **Previdenza obbligatoria (Prestazione)** |
| Oggetto: | **Obbligo contributivo del datore di lavoro** |

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)

'In nome del popolo italiano'

Sentenza

516/2015 rgl

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A mezzo ricorso depositato il 4/6/2015, la Form Impianti S.P.A. (difesa dagli avv. Luigi Pelliccia e Fabio Finetti) esercitava contro l'INPS azione di (conclusioni, ricorso, p. 12, letterali):

'accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'erroneità delle contestazioni sollevate dall'Ente resistente di cui in epigrafe nel verbale ispettivo 30/04/2015 n. (omissis)/DDL e per l'effetto, per le causali tutte di cui in narrativa annullarlo e dichiarare non dovuta la somma ivi indicata'.

A mezzo del predetto verbale di accertamento, infatti, in riferimento al periodo 1 dicembre 2014–13 gennaio 2015, l'INPS contestava l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alla indennità sostitutiva di preavviso maturata a seguito del licenziamento con effetto immediato di 12 dipendenti della Società. L'INPS si costituiva in giudizio, difeso dall'avv. Massimo Autieri, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 3, letterali) 'respingere integralmente il ricorso presentato da Form Impianti S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. e dichiarare la medesima tenuta a corrispondere tutte le somme addebitate nel verbale di accertamento in premessa'. All'udienza 5/12/2016 – cui la causa proviene in anticipazione consensuale dell'udienza 7/12/2016 - nella causa n. 516/2015 rgl sono comparsi:

per Form Impianti S.P.A. l'avv. Luigi Pelliccia, anche in sostituzione dell'avv. Fabio Finetti, che deposita copia atto introduttivo e decreto notificati;

per l'INPS l'avv. Massimo Autieri.

Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Il giudice tenta la conciliazione della causa.

Si dà atto del fallimento del tentativo.

Il giudice, ritenuta non utile la prova orale chiesta, fissa per la discussione l'udienza del 18/5/2018, ore 12:30, con termine per note all'8/5. All'udienza 18/5/2018 nella causa n. 516/2015 rgl sono comparsi per Form Impianti S.P.A. l'avv. Luigi Pelliccia, anche in sostituzione dell'avv. Fabio Finetti; per l'INPS l'avv. Massimo Autieri.

Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Pelliccia, anche in replica alle note difensive finali avversarie, sottolinea la specificità del caso, incentrato sulla piena e preventiva consensualità della rinuncia al preavviso, a differenza delle ipotesi oggetto dell'argomentazione dell'INPS. L'INPS si richiama anche al contenuto della dichiarazione aziendale al Centro per l'Impiego riportata nel verbale ispettivo. Necessitando il giudice approfondimento ulteriore, la discussione viene aggiornata al 16/7/2018, ore 10:00. All'udienza 16/7/2018 nella causa n. 516/2015 rgl sono comparsi per Form Impianti S.P.A. l'avv. Luigi Pelliccia, anche in sostituzione dell'avv. Fabio Finetti; per l'INPS in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri l'avv. Angela Di Bitonto. Ai fini della pratica forense il dott. An. Sa. .

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Discussa oralmente la causa, il giudice:

ritenutane l'indispensabilità;

d'ufficio, sulla base delle allegazioni, argomentazioni e documenti prodotti dalle parti;

ordina alla Form Impianti l'esibizione degli atti integrali relativi alla procedura di mobilità, oltre agli accordi individuali sottoscritti tra le parti interessate in sede sindacale e alle correlate comunicazioni al Centro per l'Impiego. Co. termine per l'esibizione (con preghiera di produzione anche in cartaceo) entro il 31/8, il giudice aggiorna la discussione della causa al 17/9/2018, ore 10:30.

La Form Impianti produceva in PCT il 31/7/2018 la documentazione indicata dal giudice. All'udienza 17/9/2018 nella causa n. 516/2015 rgl sono comparsi:

per la Form Impianti S.P.A. l'avv. Antonella Fontani in sostituzione degli avv. Luigi Pelliccia e Fabio Finetti;

per l'INPS in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri l'avv. Francesco Montomoli. Ai fini della pratica forense il dott. An. Sa. .

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Discussa oralmente la causa, il giudice ritiene utile ai fini della decisione che la Società ricorrente offra documentazione dell'allegazione relativa alla 'immediata rioccupazione lavorativa (e conseguente copertura previdenziale)' dei lavoratori interessati ad esito del licenziamento collettivo. Co. termine per l'esibizione (con preghiera di produzione anche in cartaceo) entro il 17/10/2018, il giudice aggiorna la discussione della causa al 12/11/2018, ore 19:30. All'udienza 12/11/2018 nella causa n. 516/2015 rgl sono comparsi:

per la Form Impianti S.P.A. l'avv. Luigi Pelliccia anche in sostituzione dell'avv. Fabio Finetti;

per l'INPS l'avv. Massimo Autieri.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Discussa oralmente la causa, il giudice alle ore 11:00 si ritira in camera di consiglio.

Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine sentenza [ex art. 429, co. 1 cpc](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114176&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura dell'esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

A mezzo del verbale unico di accertamento e notificazione n. (omissis)/DDL del 30/3/2015, l'INPS in riferimento al periodo 1 dicembre 2014–13 gennaio 2015, contestava alla Form Impianti S.P.A. l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alla indennità di mancato preavviso maturata e non corrisposta a seguito del licenziamento con effetto immediato di alcuni (8) dipendenti della Società (An. Ca., Da. Gi., Gi. La Pl., Gi. Mu., Ma. Ro., Ca. Sa8ni, Ro. So., Mi. Sp. ).

In atti (doc. 3 ss. ric.) le lettere di licenziamento per collocazione in mobilità del 17/12/2014, con effetto dal 17/12/2014 (dal 13/1/2015 per An. Ca. ), lettere in cui le parti rinunciavano consensualmente al preavviso.

Infatti, il 17/12/2014 le parti sociali, nell'ambito della procedura di mobilità aperta il 25/11/2014, concordavano la dimensione numerica dell'esubero, individuando 'esclusivamente i lavoratori che (avevano) dichiarato impegnarsi a rinunciare all'impugnazione del licenziamento'.

A titolo transattivo la società riconosceva la dazione della somma netta di € 5.000,00 (per ciascun lavoratore, salvo se già pensionato) oltre alla rinuncia reciproca al periodo di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

Ad avviso dell'Istituto una tale rinuncia non avrebbe però fatto venir meno l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'indennità di mancato preavviso, ancorché non corrisposta, e di qui la contestata omissione contributiva.

Il giudice ha affrontato analoga problematica in propri precedenti, e da ultimo in causa n. 1092/2015 rgl, discussa e decisa all'udienza 2/2/2018, così argomentando:

'In proprio precedente tra le medesime parti, sent. 2016/n. 198, abbiamo motivato e deciso:

'Argomenta l'INPS che la Banca ricorrente ha interrotto i rapporti di lavoro, nell'anno 2013, con i dipendenti coinvolti dall'accertamento ispettivo, con effetto immediato a seguito di licenziamento, con esonero dal periodo di preavviso contrattuale e conseguente pagamento della correlata indennità.

Successivamente, invece, i lavoratori hanno stipulato un accordo con il proprio datore di lavoro, ratificato dalla Commissione competente presso la Direzione Territoriale del Lavoro, che prevedeva la riscossione di un incentivo all'esodo che, in base alla [legge n. 153/1969](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275944&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), non è soggetto a contribuzione previdenziale e contemporaneamente rinunciavano a varie voci retributive tra cui l'indennità di mancato preavviso.

Il settore ispettivo ha ritenuto sottoponibile a contribuzione la predetta voce anche se non effettivamente corrisposta, in quanto, in base alle norme della legge n. 153/1969 e del [d.lgs n. 314/1997](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5571994&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), che ha provveduto alla unificazione delle basi fiscali e previdenziali, l'imponibile contributivo deve riferirsi ai redditi maturati e non soltanto a quelli percepiti nel periodo di riferimento.

Di conseguenza la conclusione ispettiva è stata quella di ritenere che, seppure un lavoratore rinunci alla indennità in parola, a seguito di atto formale esplicito, essa comunque, deve farsi rientrare nel concetto di retribuzione imponibile dell'ultimo periodo di paga utile.

Ne è derivato – conclude l'INPS - l'addebito dei contributi e delle sanzioni, considerando la fattispecie come 'evasione' secondo gli importi dell'imponibile considerato per ogni dipendente, cioè, la indennità di mancato preavviso desumibile dai singoli verbali ispettivi di riferimento. L'INPS richiama poi la normativa applicabile: l'[art. 6 d.lgs. n. 314/1997](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), che ha previsto essere esclusi dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Non rientrano nella base imponibile ai fini contributivi, quindi, le somme tassativamente riportate dall'articolo 6 cit., che prevede una deroga al principio della coincidenza fra l'imponibile fiscale e quello previdenziale.

Per quanto qui in rilievo, sono esenti da contribuzione i seguenti compensi:

a) somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'indennità sostitutiva del preavviso.

La normativa testè richiamata è stata ripresa dalla circolare INPS, criticata dalla Banca, n. 263/1997, che specifica: anche in assenza del pagamento dell'indennità di preavviso, viene omessa una contribuzione dovuta, in quanto, a seguito di tutte le modifiche legislative intervenute, l'imponibile contributivo deve fare riferimento ai redditi maturati e non soltanto a quelli percepiti nel periodo di riferimento.

Pertanto, contrariamente al ragionamento della Banca ricorrente relativo alla disponibilità del diritto che viene in rilievo nel caso di specie, l'INPS ribadisce il principio dell'assoggettabilità a contribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso che sussiste indipendentemente dal fatto che il lavoratore vi abbia rinunciato.

E ciò perché il rapporto previdenziale e le relative obbligazioni hanno una natura ed un'efficacia diversa ed autonoma rispetto al rapporto di lavoro.

Il rapporto previdenziale ha, infatti, natura pubblicistica e risponde ad esigenze pubbliche e indisponibili di salvaguardia dei diritti previdenziali dei lavoratori, mentre il rapporto di lavoro in senso stretto ha natura privatistica che genera obbligazioni sinallagmatiche soggette all'accordo tra le parti e perciò disponibili.

Per chiarimento basti pensare al fatto che l'obbligazione contributiva sussiste, comunque, indipendentemente dal pagamento della retribuzione ai lavoratori – tranne che la mancata erogazione della retribuzione dipenda da una delle cause di esclusione espressamente previste dalla legge o dai contratti collettivi – sulla base dei minimi contrattuali.

Nel caso di specie, essendo l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dalla legge e dai contratti, ed avendo natura 'sostitutiva' della retribuzione spettante nel periodo di preavviso, essa è necessariamente assoggettata a contribuzione.

Tale assunto si fonda sulla chiara disposizione dell'[art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1805960&idUnitaDoc=5612745&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), convertito con modificazioni in [l. 1989, n. 389](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2105778&idUnitaDoc=6402309&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true): '1.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.' Nell'approfondimento ulteriore, contenuto nelle note difensive finali, l'INPS tra altro sottolinea: 'l'indennità sostitutiva del preavviso va sottoposta a contribuzione, anche se rinunciata dal lavoratore, in quanto diversamente si andrebbe ad incentivare una pratica elusiva nei confronti dell'ente previdenziale, permettendo – a seguito di un semplice accordo privato datore/lavoratore – di riqualificare una indennità di per sé sottoposta a regime contributivo ordinario in una somma (il cd. incentivo all'esodo), sottoposta a regime agevolato; il tutto avverrebbe semplicemente attraverso una rinuncia da parte del lavoratore della prima in favore della seconda; in altre parole non si può attribuire alla rinuncia del lavoratore valore estintivo dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro su quella somma; vedi sentenza [Cassazione civile, sez. trib., 06/02/2009, n. 2931](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1719026&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)(allegata)'. Ora, su ciò concorda anche la Banca Monte dei Paschi di Siena spa:

'secondo l'INPS i lavoratori avrebbero rinunciato a percepire l'indennità di mancato preavviso, dovendone derivare la persistenza dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro (…) Nessuno infatti nega che, nel caso di rinuncia del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, la contribuzione sia dovuta, né si contesta il fatto invero pacifico che il rapporto previdenziale abbia natura pubblicistica e indisponibile'.

La vicenda che ha condotto alla contestazione degli ispettori verbalizzanti, è tuttavia riassunta schematicamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. come segue:

1) la Banca ha licenziato numerosi dirigenti, con esonero dal periodo di preavviso (ndgr: e previsione della correlata indennità);

2) a seguito del licenziamento il rapporto di lavoro è cessato;

3) dopo la comunicazione del recesso e la cessazione del rapporto, le parti hanno deciso – consensualmente – di regolamentare diversamente i propri rapporti giuridici e, a tal fine, hanno sottoscritto una transazione, con scrittura privata;

4) con l'accordo transattivo la banca ha revocato il licenziamento, con la conseguente ricostituzione dei rapporto di lavoro, e le parti hanno concordato di prorogare di qualche tempo la durata del rapporto di lavoro («il rapporto di lavoro cesserà per effetto di risoluzione consensuale tra le parti in data [successiva alla data di sottoscrizione dell'accordo]&#8230;, ultimo giorno lavorativo … ») e di risolvere successivamente il rapporto per mutuo consenso;

5) le intese fra le parti hanno ricevuto puntuale attuazione, cosicché, a seguito della revoca dei licenziamenti, i rapporti di lavoro sono stati ricostruiti (la datrice di lavoro ha corrisposto le retribuzioni per il periodo intermedio e ha versato la relativa contribuzione (come risulta dalle buste-paga prodotte: v. doc. 2) e i lavoratori hanno ricominciato a prestare la propria attività lavorativa fino al termine concordato, raggiunto il quale i rapporti sono cessati per mutuo consenso. Questo dato formale non è posto in discussione dall'INPS, che si limita ad affermare ed argomentare che il successivo accordo non gli sarebbe opponibile, ma non che il medesimo sia fraudolento o comunque invalido.

Se questo è vero, l'INPS, così come ha preso dapprima atto di un licenziamento, deve prendere successivamente atto, non solo e non tanto di una transazione, ma di una diversa forma di risoluzione del rapporto valida ed efficace.

Non si tratta, infatti, di porre in discussione la qualificazione giuridica data dalle parti in sede transattiva ad una dazione, attribuendole un nome in luogo di quello effettivo.

La teorica dell'inopponibilità prova, poi, troppo e il suo percorso rigoroso condurrebbe alla inopponibilità stessa del licenziamento all'Istituto previdenziale.

Di qui consegue che l'indennità sostitutiva del preavviso (e la relativa contribuzione) non è stata corrisposta dalla Banca non perché – come affermato dall'ente previdenziale – i lavoratori vi abbiano rinunciato, ma perché a seguito del nuovo assetto contrattuale è mutato il titolo di cessazione del rapporto in risoluzione consensuale, e solo in conseguenza di questo può parlarsi, e del tutto impropriamente, di una rinuncia in tal senso.

In altri termini, osserva la Banca, l'atto licenziamento, da cui sarebbe derivata in effetti l'obbligazione contributiva, a seguito della revoca non esiste più e dunque non possono esistere neanche le conseguenze che avrebbero dovuto far capo ad un atto ormai inesistente.

La prospettiva assunta dall'INPS, contesta la Banca, è quella di 'fotografare e congelare la posizione di fatto e di diritto al momento del licenziamento e da qui far sorgere il diritto irrinunciabile alla contribuzione sull'indennità di mancato preavviso, pur in presenza di una complessiva rivalutazione del titolo legittimante la risoluzione del rapporto, titolo che viene del tutto ignorato dai verbalizzanti'. Ribadisce la Banca, che 'la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso non deriva affatto da un atto di rinuncia a tale diritto, ma da una diversa scelta delle parti e cioè dalla volontà di modificare il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro.

E che non si tratti di un maldestro espediente, per risparmiare i contributi dell'indennità di preavviso, è dimostrato dal fatto che a seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro ha prodotto integralmente i suoi effetti per il periodo residuo, ivi compresi gli adempimenti degli obblighi retributivo e contributivo'. L'INPS, in buona sostanza, adombra proprio quella excusatio non petita, che quindi, in quanto adombrata, è anche un po' petita: 'l'indennità sostitutiva del preavviso va sottoposta a contribuzione – abbiamo visto argomentato nelle note difensive finali dell'Istituto - anche se rinunciata dal lavoratore, in quanto diversamente si andrebbe ad incentivare una pratica elusiva nei confronti dell'ente previdenziale, permettendo – a seguito di un semplice accordo privato datore/lavoratore – di riqualificare una indennità di per sé sottoposta a regime contributivo ordinario in una somma (il cd. incentivo all'esodo), sottoposta a regime agevolato; il tutto avverrebbe semplicemente attraverso una rinuncia da parte del lavoratore della prima in favore della seconda; in altre parole non si può attribuire alla rinuncia del lavoratore valore estintivo dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro su quella somma'. Oltre al robustissimo dato formale di un titolo risolutivo del rapporto diverso dal licenziamento, non posto in discussione nel mondo del diritto, che gira in termini di categorie di validità ed efficacia, il fatto è che l'INPS non percorre in ogni caso, non ricostruisce e documenta ad es. contabilmente, una correlazione univoca tra sottintesa, ipotizzata rinuncia ad una sostanziale indennità di preavviso e ammontare dell'incentivazione concordata.

Sussistono [ex art. 92, co. 2, cpc](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113748&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) 'gravi ed eccezionali ragioni' di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ravvisabili nelle componenti assoluta particolarità, e dubbiezza, della fattispecie.

P.Q.M.

accerta l'insussistenza dell'obbligazione contributivo-sanzionatoria addossata dall'INPS alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. ad esito dei verbali di accertamento impugnati. Compensa per intero tra le parti le spese del processo'.

ORIENTAMENTO LOCALE

## [APP. MI - INEFFICACIA TRANSAZIONE: indennità licenziamento]

**Corte appello Milano , 28/11/2018, n. 1789**

|  |  |
| --- | --- |
| Rito: | **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE** |
| Materia: | **Previdenza obbligatoria (Prestazione)** |
| Oggetto: | **Obbligo contributivo del datore di lavoro** |

…

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 51/2016 il Tribunale di Milano, est. Pe., decidendo nel giudizio di accertamento negativo promosso da RI. TRASPORTI DI RI. GI. &amp; C S.N.C. e da Ri. Gi. nei confronti di INPS, ha parzialmente accolto le domande attoree, dichiarando – per quel che qui ancora interessa – l'insussistenza del debito contributivo di cui al verbale di accertamento n. (omissis...).10/07/(omissis), limitatamente alle pretese che INPS fondava sull'ordinanza di reintegrazione emessa dal Tribunale di Milano in data 16.1.2015.

In sostanza, nel verbale di accertamento oggetto di causa, Inps aveva rilevato che alcuni dipendenti della s.n.c., dopo essere stati licenziati - in particolare in data 15.7.2014 i dipendenti Belhanteit Ah. e Kebbabi Abdelhani ed in data 30.7.2014 il dipendente Bouchagraoui Mo. - avevano impugnato il recesso aziendale ed avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, all'esito della fase sommaria di procedimento ex [lege n. 92/2012](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3262694&idUnitaDoc=11061211&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), ordinanza di reintegra.

Successivamente - in data 20.1.2015 Kebbabi Abdelhani; in data 27.1.2015 Bouchagraoui Mo. e Belhanteit Ah. – i lavoratori avevano optato per l'indennità sostitutiva della reintegra, determinando così la cessazione del rapporto. Nel verbale di accertamento indicato, l'Istituto aveva ritenuto sussistente l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento sino all'esercizio dell'opzione.

Il Tribunale, sul punto, ha viceversa accolto la tesi del datore di lavoro, evidenziando che, in data 23.4.2015, nell'ambito della fase di opposizione all'ordinanza di reintegra ex lege Fo., le parti avevano sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale con il quale i lavoratori avevano rinunciato a coltivare l'impugnazione del licenziamento, accettando la cessazione del rapporto alla data del recesso datoriale.

Per il periodo successivo al licenziamento, quindi, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di INPS e, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e della dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della persona fisica del Ri., ha compensato integralmente le spese di lite. Avverso tale decisione INPS ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa aveva ritenuto idoneo a spiegare effetti giuridici nei confronti dell'Istituto un verbale di conciliazione che l'Istituto medesimo non aveva sottoscritto.

A supporto del gravame, l'ente ha anche richiamato giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore doveva ritenersi inopponibile all'istituto previdenziale, anche in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva. Ri. Trasporti di Ri. Gi. &amp; C s.n.c. e Ri. Gi. personalmente, pur raggiunti da rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello, sono rimasti contumaci. All'udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

L'appello risulta infondato e deve essere respinto. Ricostruiti nei termini sopra sintetizzati gli elementi in fatto posti da INPS a base della propria rivendicazione (asserita spettanza di contributi relativamente ai rapporti di lavoro di tre dipendenti reintegrati, nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quello dell'esercizio del diritto di opzione conseguente alla reintegra: cfr. verbale di accertamento doc. 1 fascicolo INPS, pagine 3 e 4), il Collegio condivide e fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte reso in caso identico a quello oggetto di causa, con la sentenza Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2005, (ud. 15/04/2005, dep.26/05/2005), n. 11091.

Anche nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, infatti, era intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti con la quale, a fronte della rinuncia dei lavoratori a coltivare l'impugnazione del licenziamento (con accettazione della data di cessazione del rapporto alla data del licenziamento medesimo), il datore di lavoro aveva corrisposto somme a titolo di incentivo all'esodo. Nell'escludere che per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quello della pronuncia di reintegra fosse ravvisabile obbligo contributivo, la Corte ha così argomentato:

'La conciliazione della lite tra il [lavoratore] e [il datore di lavoro], perfezionatasi in grado di appello sulla base di transazione (…), aveva travolto la sentenza resa (omissis...) in data 3.11.1993.

Infatti, con la transazione intervenuta in corso di giudizio e contenuta nel verbale di conciliazione (…), il giudizio era rimasto definito per "cessazione della materia del contendere", che costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (…), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048). (…) Quindi, conseguenza fondamentale, fatta derivare dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, è il venire meno delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio (…),dal momento che, nell'ipotesi di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata, inidonea a passare in giudicato.

Sulla disponibilità del diritto ad impugnare il licenziamento, va ricordato che la giurisprudenza della Corte è fermamente orientata nel senso che le rinunce o transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, non rientrano neppure nell'ambito di applicazione dell'[art. 2113 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829689&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) ([Cass. 4780/2003](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1453887&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); 304/1998, 11581/1997), riconoscendo [l'ordinamento]al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro ([art. 2118 c.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)) Quindi, con la rinuncia agli effetti della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, effettuata in sede transattiva, la situazione giuridica doveva ritenersi retta dal licenziamento (…) e il rapporto di lavoro estinto dalla predetta data'.

Se di tali condivisi principi si fa applicazione al caso di specie, si deve escludere la fondatezza dei rilievi mossi da INPS alla pronuncia del Tribunale. Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, rientrava infatti nella piena disponibilità dei lavoratori rinunciare ad impugnare il licenziamento, così come rientrava nella disponibilità dei dipendenti rinunciare a coltivare l'impugnazione giudiziale già intrapresa nonostante l'ottenimento di un primo provvedimento favorevole (si consideri peraltro che, nel caso in esame, il provvedimento giudiziale di reintegrazione cui, con il verbale di conciliazione, i lavoratori hanno inteso rinunciare era una ordinanza sommaria e provvisoria, suscettibile di rivisitazione nel medesimo grado di giudizio).

A fronte di tale insindacabile rinuncia all'impugnazione del recesso; a fronte della correlata accettazione della cessazione del rapporto alla data del licenziamento; a fronte, infine, della cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e alla definitiva cristallizzazione degli effetti del recesso aziendale; la pretesa contributiva di INPS risulta del tutto infondata, in quanto concernente periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Né a diversa conclusione si può giungere considerando la giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di appello da INPS ed in particolare, la pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2014, n. 2642.

Se è vero che la lettura della sola massima di detta pronuncia pare avvalorare la tesi dell'appellante (In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'[art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti'), è altrettanto vero che la lettura della motivazione per esteso porta invece il Collegio alla formazione di un diverso convincimento.

Ed infatti, dalla motivazione della sentenza da ultimo citata emerge la significativa diversità strutturale della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte rispetto a quella oggetto del presente giudizio.

Se indubbiamente anche in quel caso si controverteva dell'esistenza, o meno, dell'obbligo contributivo previdenziale del datore al lavoratore per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento (illegittimo) e quella della reintegra giudiziale, è pur vero che, per quel che emerge dalla sentenza, in quel caso non era intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione del licenziamento, non risultando essere stata sottoscritta in quella fattispecie conciliazione giudiziale contemplante espressa accettazione degli effetti del licenziamento. Detta diversità – stigmatizzabile anche alla luce del rilievo della Suprema Corte circa la mancata produzione del testo della transazione sottoscritta dalle parti (testualmente: 'Va peraltro, e non da ultimo, evidenziato che il ricorrente neppure produce o trascrive (o indica la sua esatta ubicazione processuale, Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; [Cass. ord. 16.3.12 n. 4220](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3331868&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)) la transazione in questione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto')- porta il Collegio ad escludere che il principio interpretativo invocato da INPS, affermato con riguardo a transazione stragiudiziale, sia pertinente nel caso di specie.

Per questi motivi, l'appello viene respinto e la sentenza confermata. Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia degli appellati.

Va invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'[art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6027980&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) così come modificato dall'[art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948278&idUnitaDoc=20122792&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

P.Q.M.

respinge l'appello avverso la sentenza n. 51/2016 del Tribunale di Milano;

nulla sulle spese del grado, stante la contumacia degli appellati;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all['art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/0](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963453&idUnitaDoc=6027980&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)2 così come modificato dall['art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 22](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948278&idUnitaDoc=20122792&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)8.

Milano, 8.11.2018

Il consigliere est.

Il Presidente dr.ssa Laura Bertoli dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

ORIENTAMENTO LOCALE

## [APP TO - Esenzione indennità risarcitoria di fine rapporto]

**Corte appello Torino , 08/01/2019, n. 702**

|  |  |
| --- | --- |
| Rito: | **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE** |
| Materia: | **Previdenza obbligatoria (Prestazione)** |
| Oggetto: | **Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria** |

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI PRESIDENTE Rel.

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE

Dott. Piero ROCCHETTI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 41/2018 R.G.L.

promossa da:

…

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ivrea depositato il 21.11.2016, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., quale incorporante Engineering.it S.p.A., conveniva in giudizio l'Inps impugnando l'avviso di addebito (omissis) -40 notificato in data 11.10.2016 per l'importo di euro 78.419,63 a titolo di contribuzione dovuta alla Ge. Aziende con lavoratori dipendenti per l'indennità supplementare corrisposta a Mi. Ma. in seguito alla riqualificazione, intervenuta con sentenza resa dal Tribunale di Aosta in data 6.7.2012, del rapporto di consulenza in rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, che aveva anche comportato la pronuncia di ingiustificatezza del recesso. Eccepiva l'opponente: la nullità dell'avviso di addebito in quanto non conforme al modello legale e per la mancanza di motivazione; l'estinzione del credito per decadenza, attesa la tardività dell'iscrizione a ruolo, e per prescrizione quinquennale del credito.

Nel merito deduceva la non assoggettabilità a contribuzione dell'indennità supplementare riconosciuta dagli artt. 19 e 22 C.C.N.L. per i Dirigenti delle aziende industriali, attesa la sua natura risarcitoria.

Costituitosi in giudizio, l'Inps eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, la sua tardività e nel merito ne deduceva la infondatezza.

Con sentenza resa in data 20.7.2017 il Tribunale adito, respingeva l'opposizione. Avverso detta sentenza interponeva appello Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. chiedendone la riforma. L'Inps costituendosi, resisteva all'appello. All'udienza del 20.12.2018 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'Inps in relazione ai lamentati vizi formali dell'avviso di addebito ed ha respinto l'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente, in considerazione della piena valenza interruttiva del verbale ispettivo notificato alla società il 27.2.2017.

Su tali questioni preliminari non è stato proposto appello dalle parti.

Nel merito il Tribunale è pervenuto al rigetto dell'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'indennità supplementare percepita dal dirigente a seguito di licenziamento ingiustificato va assoggettata ad I.R.P.E.F. e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva (Cass. 1890/2015, Cass. 2196/2012);

- applicando tali principi al caso di specie, se l'indennità de qua deve essere ormai pacificamente assoggettata a tassazione, avendo natura lato sensu retributiva, tant'è che la società ha provveduto a versare le relative imposte, non si vede perché non debba essere assoggettata anche a contribuzione previdenziale;

- ai sensi dell'art. 6 D.L.vo 314/2017, infatti, sono escluse ai fini contributivi, dalla base imponibile, solo alcune voci, da interpretarsi tassativamente e non in via analogica, tra cui non sono espressamente indicate le indennità supplementari previste per il licenziamento dei dirigenti: del resto, l'indennità di cui all'art. 19 C.C.N.L. in oggetto è parametrata al 'corrispettivo del preavviso individuale maturato' e l'indennità sostitutiva del preavviso è sottoposta a contribuzione dall'art. 6 D.L.vo citato. Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in particolare deducendo che:

- l'indennità supplementare, in quanto conseguenza dell'inadempimento datoriale alla regola del contratto collettivo per cui il licenziamento del dirigente deve essere connotato da 'giustificatezza', ha natura risarcitoria, sebbene, per la sua connessione al rapporto di lavoro, rimanga assoggettata a tassazione sul reddito, ai sensi degli [artt. 6](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768422&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [17 TUIR](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768437&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true);

- la coincidenza tra imponibile I.R.P.E.F. ed imponibile contributivo, sancita dal primo comma dell'[art. 27 DPR 797/1955](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1942973&idUnitaDoc=5947058&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), è chiaramente limitata al 'reddito da lavoro dipendente' [ex art. 49 TUIR](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768475&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), ossia alle retribuzioni vere e proprie ed a quanto direttamente percepito dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto stesso, anche se elargito liberamente, anziché come controprestazione della prestazione lavorativa; pertanto i crediti presi in considerazione dall'[art. 6](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768422&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [17 del TUIR](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768437&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (risarcimenti e somme erogate in dipendenze della cessazione del rapporto) non soggiacciono alla stessa regola posta dall'[art. 27 DPR 797/1955](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1942973&idUnitaDoc=5947058&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), riguardo all'[art. 49 del medesimo TUIR](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768475&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), e non possono ritenersi soggette ad obbligo contributivo solo per il fatto che siano assoggettate a tassazione Irpef;

- nel caso di specie non vi è un titolo legale per assoggettare l'indennità supplementare ad obbligo contributivo tanto più che l'[art. 27 co. 4 DPR 797/1955](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1942973&idUnitaDoc=5947058&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) esclude espressamente dalla contribuzione previdenziale 'le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro…. nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso' oltre ai 'proventi e le indennità conseguite … a titolo di risarcimento danni;

- infine, il fatto che la misura risarcitoria sia parametrata in parte ai fini della sua quantificazione ad un istituto legale, indennità sostitutiva del preavviso, non vuol dire e che ne debba condividere anche la natura giuridica e persino il regime fiscale e contributivo. L'appello è fondato e merita accoglimento. L'art. 6 DPR n. 314/1997 'Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi' prevede:

1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1942973&idUnitaDoc=5947061&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949111&idUnitaDoc=20149175&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), come sostituiti dall'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

"Ar.. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). – 1.

Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768409&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), maturati nel periodo di riferimento.

2.

Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768409&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3.

Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768409&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

…….

5.

L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa… ' Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, ha richiamato l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento all'assoggettamento a tassazione dell'indennità supplementare, ha affermato il seguente principio 'In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad I.R.P.E.F. l'indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall'altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva.' (Cass. n. 1890/2015). Rileva, tuttavia, questo Collegio che, pur dando atto dell'intento del legislatore volto all'armonizzazione ed alla equiparazione della disciplina fiscale e previdenziale, in attuazione del principio di cui all'art. 3 co. 19 lett. a) della l. n. 662/1996, i due piani ad oggi non possano ritenersi perfettamente sovrapponibili, con la piena coincidenza della base imponibile fiscale e di quella contributiva previdenziale.

Inoltre la citata pronuncia si muove nell'ottica strettamente tributaria, in cui vengono valorizzate al fine dell'imposizione fiscale le erogazioni che comunque hanno causa nel rapporto di lavoro e sono ad esso connesse, ai sensi dell'[art. 51 TUIR](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768477&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) il reddito di lavoro dipendente è costituito 'da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro'. Mentre si rende necessario partitamente esaminare, sotto il profilo lavoristico, la natura dell'indennità supplementare nell'ambito del rapporto dirigenziale il quale, nell'ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento, non prevede la reintegrazione o la riammissione nel posto di lavoro, dovendosi ritenere il rapporto irrimediabilmente interrotto alla data del recesso intimato al lavoratore. L'indennità supplementare in oggetto non ha natura retributiva, non è destinata a compensare, quale danno emergente, la perdita di retribuzione alla quale il dirigente non avrebbe avuto diritto, e, per converso, è spettante anche qualora il dirigente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro senza soluzione di continuità. Deve, invero, esserne affermata la natura risarcitoria a fronte inadempimento datoriale per violazione delle clausole del contratto collettivo dirigenti, che impone al datore di lavoro di operare il recesso solo quando sia sostenuto da giustificatezza.

Tale interpretazione è in linea con quanto affermato dalla Cassazione in altre fattispecie in cui l'indennità prevista ex lege, di natura chiaramente risarcitoria, non è erogata in sostituzione delle retribuzioni perse alle quali il lavoratore non avrebbe avuto

DIRITTO

'Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'[art. 18 legge n. 300 del 1970](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2066284&idUnitaDoc=6280818&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa' ([Cass. 7.3.2003 n. 3487](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1446680&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)). 'In caso di licenziamento del lavoratore che trovi immediatamente una nuova occupazione presso altro datore di lavoro in guisa tale che fra il rapporto cessato e quello così iniziato non si verifichi soluzione di continuità, l'indennità alla quale il primo datore di lavoro sia stato condannato, ai sensi dell'[art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2066284&idUnitaDoc=6280818&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per l'illegittimità del suo recesso, ha funzione esclusivamente risarcitoria - anche se subito dopo l'inizio della nuova occupazione sopravvenga un provvedimento di collocamento del lavoratore in cassa integrazione - e, conseguentemente, si sottrae alla contribuzione previdenziale' (Cass. 24.4.1992 n. 4957); La somma liquidata dal giudice - ancorché in misura corrispondente a cinque mensilità di retribuzione - a titolo esclusivamente risarcitorio in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, del quale non sia stata disposta la reintegra nel posto di lavoro, esula dalla base imponibile prevista (per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale) dall'[art. 12 della legge n. 153 del 1969](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2063652&idUnitaDoc=6275978&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), atteso che, una volta escluso il ripristino del rapporto, la statuita obbligazione dell'ex datore di lavoro di corrispondere la suddetta somma trova la sua causa non già nel rapporto di lavoro, del quale deve ritenersi giudizialmente accertata la cessazione, bensì nell'autonoma - anche se occasionata dal detto rapporto - causa risarcitoria. ([Cass. 25.2.1993 n. 2288](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1125466&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)) Parimenti non è assoggettata a contribuzione l'indennità risarcitoria [ex art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2054888&idUnitaDoc=6260274&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), prevista nella misura tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nel caso di licenziamento illegittimo intimato in regime di tutela obbligatoria. Ipotesi tutte, tra le altre, in cui l'indennità normativamente prevista non ha natura retributiva, perché il rapporto tanto lavorativo quanto assicurativo è irrimediabilmente risolto, bensì assume, si ribadisce, unicamente funzione risarcitoria a fronte dell'inadempimento datoriale agli obblighi contrattuali.

Anche la fattispecie deve pertanto essere correttamente ricondotta all'esenzione prevista dal citato art. 6 lett. c) 'i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni' in quanto somme che, pur essendo pacificamente assoggettate a ritenute fiscali, sono esenti dalla contribuzione previdenziale.

In accoglimento dell'appello deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

La novità e particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Visto l['art. 437 c.p.c](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114186&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)., in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di addebito opposto;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso all'udienza del 20.12.2018.

Il Presidente Est. Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

ORIENTAMENTO LOCALE

## [INEFFICACIA TRANSAZIONE VS. INPS]

**Tribunale Taranto , 28/01/2019, n. 353**

|  |  |
| --- | --- |
| Rito: | **DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE** |
| Materia: | **Previdenza obbligatoria (Prestazione)** |
| Oggetto: | **Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria** |

﻿

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente

Sentenza [ex art. 429 cpc](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114176&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)

nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:

Domus srl

rappr. e dif. dall'Avv. Torricella - ricorrente -

contro

INPS

rappr. e dif. dall'Avv.Mogavero -resistenteOGGETTO: 'Opposizione ad ava'

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 2.3.17 la parte ricorrente ha esposto che con avviso di addebito notificatole il 1.2.17 a mezzo PEC le è stato richiesto il pagamento della somma di € 603,00 per omissione contributiva relativa ad un verbale di conciliazione con la lavoratrice Mu. per il quale invece assume essere stati già versati i contributi dovuti.

Si costituiva l'INPS negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è infondato. E' palese infatti che la transazione con la lavoratrice Mu. non possa rilevare con riferimento alla quantificazione dei contributi da versare nel senso che gli stessi non possono essere calcolati su retribuzioni inferiori al minimale anche se il datore di lavoro e il lavoratore si accordano in tal senso.

Tanto è stato più volte ribadito dalla [Suprema corte, da ultimo con sentenza n. 6901 del 2009](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1722929&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), ed è previsto espressamente dalla [circolare INPS n. 6 del gennaio 2007](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=12&idDocMaster=20290&idUnitaDoc=182870&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

Ed anzi l'INPS si è attenuto al predetto verbale conciliativo, limitandosi a riquantificare in base a retribuzioni parametrate ai minimali l'importo dovuto a titolo di contributi, decurtando da quanto oggi richiesto quanto già versato dall'azienda.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;

2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 400,00 oltre iva.

Taranto, 28.1.19 Il Tribunale – Giudice del lavoro (Dott.ssa Maria LEONE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ELIA NOTARANGELO | © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019 | 23/04/2019 |